

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE ED ENTI LOCALI

SETTORE RAGIONERIA

UFFICIO AA.GG. SEGRETERIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 102/A

A. Leghatura

Prot. n. 20/1240/AA.GG.

Bari, li 30 GEN. 1992

All'Ass.to AA.GG.

Settore Demanio e Patrimonio


S E D E

OGGETTO: d.d.l.: L.R. 15/2/85 n. 5 - Art. 10 - Modifica.

Si restituisce il d.d.l. di cui all'oggetto, significando che lo stesso non prevede impegno di spesa.



IL COORDINATORE
(Dott. Paolo CARNEVALE)



NM/gc

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AA.GG. - SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

RELAZIONE

Con le LL.RR. n. 67/80 e n. 5/85, sono state emanate le norme che hanno disciplinato la gestione e l'amministrazione del Demanio Armentizio e Beni ex O.N.C., dando mandato alla Giunta Regionale di adottare i conseguenziali provvedimenti per la loro alienazione, sentiti in merito i Comuni territorialmente interessati, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni Consiliari dell'Agricoltura e Foreste ed AA.GG. - Demanio e Patrimonio.

Esauriti i suddetti compiti, i beni da alienare con la relativa superficie e prezzi di alienazione stimati dalla competente Commissione di Valutazione, vengono pubblicati sul B.U.R.P. e dalla data di pubblicazione, entro 90 giorni, gli aventi diritto ed altri richiedenti possono inoltrare alla Regione Puglia formale richiesta di acquisizione, ed accettazione del prezzo di stima indicato dalla citata Commissione di Valutazione.

Più volte, dai predetti concessionari il prezzo di alienazione dei Poderi in questione viene contestato sia attraverso proprie dichiarazioni che, attraverso perizie giurate ove i valori indicati si differenziano notevolmente da quelli attribuiti dalla Commissione di Valutazione.

Per quanto sopra, non disponendo la L.R. n. 5/85 di soluzioni alternative tendenti a disciplinare tali contestazioni, anche da parte di altri richiedenti diversi, la Giunta Regionale potrebbe deliberare di procedere all'istituzione di una Commissione Regionale di 2° grado e, successivamente, in caso di ulteriore non accettazione alla alienazione dei beni, mediante asta pubblica, secondo le leggi in vigore.

Bari, 11

L'ASSESSORE

(Leonardo Br/ Aprile)

M.
or

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AA.GG.

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

L.R. 15.02.1985 n. 5 - Art. 10

M O D I F I C A

ART. UNICO

L'art. 10 della L.R. 15.02.1985 n. 5 recante norme in materia di "Alienazione Terreni Demanio Armentizio Regionale" -tra il terzultimo ed il penultimo comma- è così integrato:

*** Esaurite le procedure previste dal precedente art. 9, intervenuta contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto -esclusivamente a mezzo di perizia giurata- il prezzo di stima viene stabilito da una Commissione Regionale di 2° grado.

La Commissione Regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è composta:

1. dall'Assessore al Patrimonio, che la presiede;
2. dal Dirigente Superiore dell'Ufficio Tecnico Erariale di Bari;
3. dall'Ingegnere-Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale territorialmente competente;
4. dal Coordinatore dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura;
5. da un tecnico del Settore Demanio e Patrimonio-Uffici Centrali;
6. da un funzionario del Settore Demanio e Patrimonio, con funzioni di segretario.

REGIONE PUGLIA

La stima stabilita dalla Commissione Regionale è inappellabile.

In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto del prezzo di stima stabilito dalla Commissione Regionale di 2° grado, la Giunta Regionale procede all'alienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le norme di cui al R.D. 23.5.24 n.ro 827***

M

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione al II Cons.
Here per il 11.6.92